

Art. 29

Procedimenti in itinere

1. Le procedure di valutazione integrata e di valutazione ambientale disciplinate dal presente regolamento non si applicano agli strumenti di programmazione per i quali, alla data della sua entrata in vigore, sia stata adottata dalla Giunta regionale l'informazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 4.

Il presente Regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 2 novembre 2006

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2006, n. 52

Determinazione dell'importo della tassa automobilistica regionale a decorrere dal 1 gennaio 2007.

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Aumento della tassa automobilistica regionale

1. Gli importi della tassa automobilistica regionale di cui al capo I del titolo III del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sono aumentati del 10 per cento.

2. Gli aumenti di cui al comma 1 si applicano agli importi vigenti nell'anno 2006 ed hanno effetto dai pagamenti da eseguire dal 1° gennaio 2007, relativi a periodi fissi posteriori a tale data.

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno succes-

sivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 2 novembre 2006

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 31.10.2006.

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2006, n. 53

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana).

Il Consiglio Regionale
ha approvato

Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'art. 4, comma 1, della l.r. 22/2006

1. Al comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 9 giugno 2006, n. 22 (Costituzione della Fondazione del Consiglio regionale della Toscana), le parole "la somma di euro 5.000,00" sono sostituite dalle parole "la somma di euro 20.000,00".

Art. 2

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di